

Comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo)

**MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE AL PRGC VIGENTE – ART.17 COMMA 12 LETTERA a) – b) – c) ED e) DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977 N. 56 – RIPERIMETRAZIONE AREA C6 E ASSOGGETTAMENTO A STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO.**

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 27.04.2022**

**OGGETTO: MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE AL PRGC VIGENTE – ART.17 COMMA 12 LETTERA a) – b) – c) ED e) DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977 N. 56 – RIPERIMETRAZIONE AREA C6 E ASSOGGETTAMENTO A STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO.**

ESCE IL CAPOGRUPPO DI MINORANZA COMBA CHE NON PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE E VOTAZIONE DEL PRESENTE ATTO

ILLUSTRA L'ASSESSORE TURAGLIO

PREMESSO:

- Che il Comune di Bagnolo Piemonte è dotato di P.R.G.C. formato ai sensi della L.R. 56/77 con Revisione Generale n. 1 approvata con D.G.R. n. 9-4901 del 28/12/2001.
- Che il Comune di Bagnolo è intervenuto negli anni sul P.R.G.C. con l'approvazione di varianti parziali;

RILEVATO:

- Che in data 27/04/2022 il Consiglio Comunale ha approvato un accordo procedimentale ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/90 disciplinante le modalità attuative ed i contenuti dell'intervento urbanistico in area C6;
- Che al fine di dare applicazione all'accordo procedimentale e consentire gli interventi sull'area C6 si deve procedere ad una modifica al P.R.G.C. riguardante la perimetrazione dell'area e l'assoggettamento della stessa a strumento urbanistico esecutivo;

VERIFICATO CHE:

- L'area individuata catastalmente al Foglio 7 mappali 477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-491-495 è classificata in base al P.R.G.C. vigente del Comune di Bagnolo Piemonte come segue:
  - In parte in area a Capacità insediativa esaurita;
  - In parte in area a verde privato inedificabile;
  - In parte in area per attrezzature e servizi: "area a verde attrezzato per impianti sportivi"
- La modifica necessaria sopra citata comporta la ripermetrazione dell'area a capacità insediativa esaurita, senza incremento di superfici, e l'assoggettamento dell'area a strumento urbanistico esecutivo;

- la modifica della destinazione non incide sui parametri del piano regolatore e non modifica l'assetto territoriale;
- Si rende quindi necessario modificare lo strumento urbanistico di P.R.G.C. per l'area di interesse, dando atto che la modificazione costituisce:
  - *“le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio”* così come stabilito dall'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56;
  - *“gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale”* così come stabilito dall'art. 17 comma 12 lett. b) della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56;
  - *“gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo”* così come stabilito dall'art. 17 comma 12 lett. c) della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56;
  - *“le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse”* così come stabilito dall'art. 17 comma 12 lett. e) della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56;

VISTI gli elaborati predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale costituiti da:

- Relazione illustrativa delle modifiche apportate ed estratti cartografici

VISTO il parere favorevole della Commissione Urbanistica espresso in data 19/04/2022;

CONSIDERATO che la suddetta modificazione consiste in:

- *“le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio”* così come stabilito dall'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56;
- *“gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale”* così come stabilito dall'art. 17 comma 12 lett. b) della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56;
- *“gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo”* così come stabilito dall'art. 17 comma 12 lett. c) della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56;
- *“le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse”* così come stabilito dall'art. 17 comma 12 lett. e) della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56;

DATO ATTO CHE la modificazione di che trattasi deve essere assunta mediante deliberazione del Consiglio Comunale e trasmessa alla Regione e alla Provincia di Cuneo unitamente all'aggiornamento delle cartografie del P.R.G.C., così come previsto dal comma 13 del sopraccitato art. 17;

RITENUTO opportuno provvedere nel merito;

VISTI:

- Il P.R.G.C. vigente;
- La L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;

VISTO l'art. 42 del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla competenza deliberante del presente Consesso;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49 c.1, del D.lgs. 18/08/2000 n.267 del Responsabile del Servizio Cave, Edilizia ed Urbanistica;

CON voti favorevoli e unanimi, resi per alzata di mano,

#### DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. a) - b) - c) - e) della Legge Regionale n. 56/77, la modifica al P.R.G.C. vigente ad oggetto "Modifiche alla zona C6- non costituente variante al P.R.G.C." così come proposta e rappresentata nei seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione:
  - Relazione illustrativa delle modifiche apportate ed estratti cartografici
3. Di trasmettere la presente Deliberazione alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'art. 17 comma 13 della Legge Regionale 56/77;
4. Di dare atto che le modifiche apportate non variano le capacità edificatorie, né la dotazione complessiva di spazi pubblici a servizio della residenza previsti dal P.R.G.C.
5. Di dare atto che le modifiche apportate con la presente deliberazione risultano essere compatibili con i piani sovraordinati;
6. Di dare atto che le presenti correzioni entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
7. Di precisare che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - Ricorso al TAR entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104;
  - Ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 novembre 1971 n. 1199;

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c.4, del D.lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di adottare i conseguenti provvedimenti.